

Allegato parte integrante
Allegato A)

DIRETTIVE ALLE SOCIETA' STRUMENTALI PER LA COSTITUZIONE DI UN CENTRO DI SERVIZI CONDIVISI AI SENSI DEL COMMA 3BIS DELL'ARTICOLO 7 DELLA L.P. N. 27/2010.

1. Entro il 30 giugno 2013 le società strumentali della Provincia devono costituire il Centro di servizi di cui all'articolo 7 comma 3bis della L.P. n. 27/2010, così come introdotto dall'art. 2, comma 3 della L.P. n. 25/2012, tenendo conto dello studio di fattibilità di carattere generale elaborato a supporto della costituzione del Centro medesimo. Lo statuto del Centro, che dovrà specificare la governance e i rapporti anche economico-finanziari tra le società e il Centro, è soggetto ad approvazione preventiva della Provincia.
2. Il Centro dovrà avere struttura consortile. Le Società partecipanti individuano la forma giuridica, la governance e le altre caratteristiche del Centro.
3. In relazione a quanto previsto dall'aggiornamento del piano di miglioramento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 637 del 12 aprile 2013, l'attivazione del Centro può avvenire in due distinte fasi tenuto conto, con riferimento allo svolgimento di alcuni servizi, della necessità di preventiva armonizzazione dei sistemi informativi e operativi delle società. Il piano individua nella prima fase le funzioni relative al personale e agli affari generali e legali e nella seconda fase i sistemi informatici e la gestione della contabilità. In relazione ai contenuti del piano di miglioramento si provvede alle seguenti ulteriori specificazioni circa i servizi da far ricadere rispettivamente nella prima e nella seconda fase:
 - ❖ nella prima fase rientrano le aree afferenti: l'internal audit - la qualità - la sicurezza; gli affari legali; la pianificazione e aggregazione degli acquisti; la segreteria e gli affari generali; l'organizzazione e il personale;
 - ❖ nella seconda fase rientrano: i sistemi informativi; le attività afferenti l'amministrazione, la finanza e il controllo; il ciclo di approvvigionamento di beni e servizi.Il Centro potrà peraltro gestire ulteriori attività che le società intenderanno affidargli.
4. A far data dal 1 novembre 2013 dovrà essere attivata la gestione da parte del Centro di almeno due servizi tra quelli previsti nella prima fase.
5. Con riferimento alle attività che saranno svolte dal Centro, rispetto a quanto previsto dallo studio di fattibilità, viene esclusa l'attività di cash pooling, a seguito delle risultanze dell'analisi svolta da Cassa del Trentino in relazione all'attivazione di un modello di gestione centralizzata della liquidità per le società controllate della Provincia.

6. Per i fini di cui sopra dovrà essere predisposto un piano di fattibilità ed un piano economico-finanziario che devono indicare anche i tempi di attivazione dei servizi in favore delle società, in coerenza con quanto previsto dall'aggiornamento del piano di miglioramento nonché dai precedenti punti 3. e 4. I piani di fattibilità ed economico-finanziari devono essere preventivamente inviati alla Giunta provinciale che potrà formulare eventuali osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento. Le eventuali osservazioni devono essere recepite nell'ambito dei piani.
7. La creazione del Centro dovrà essere coerente con gli obiettivi del piano di miglioramento della Provincia in termini di razionalizzazione e contenimento dei costi di funzionamento, di semplificazione e accelerazione dell'attività amministrativa e di efficientamento delle attività delle società.

Modalità operative

1. Per l'implementazione di quanto sopra e al fine di addivenire a scelte condivise, le società dovranno istituire uno specifico gruppo di lavoro a cui dovranno partecipare tutte le società, del cui coordinamento viene incaricata Trentino Sviluppo in relazione alle specifiche competenze in materia.
2. Il gruppo di lavoro, qualora necessario, e in particolare per i profili di innovazione dei processi organizzativi, potrà avvalersi di adeguati supporti specialistici esterni, con la possibilità di utilizzare a tale fine anche gli altri enti strumentali della Provincia o soggetti facenti capo agli stessi secondo le modalità riportate nelle convenzioni che regolano i rapporti tra la Provincia e i predetti soggetti.
3. Fino alla completa implementazione dei servizi di cui alla prima fase, Trentino sviluppo, con cadenza bimestrale, provvede a trasmettere alla Provincia una relazione sullo stato di attuazione del progetto relativo al Centro di servizi condivisi.

Il Presidente della Provincia può impartire ulteriori direttive anche integrative e specifiche rispetto a quelle di cui al presente provvedimento.